II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1988

relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/31.291, Eurochèques uniformi)

(I testi in lingua inglese e francese sono i soli facenti fede)

(89/95/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1982, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [1], modificato da ultimo dall'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la notifica presentata il 19 luglio 1984 in conformità dell'articolo 4 del regolamento n. 17 dal segretario generale di Eurochèque International sc a nome delle associazioni bancarie nazionali che compongono l'assemblea eurochèque, notifica riguardante le direttive per la produzione dell'eurochèque uniforme, per la produzione della carta eurochèque uniforme nonché, per la finitura dell'eurochèque uniforme e della carta eurochèque uniforme.

visto il contenuto essenziale degli accordi [2] pubblicato in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, che non ha dato luogo ad osservazioni da parte di terzi interessati,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue :

I. FATTI

(1) La presente procedura riguarda gli accordi denominati « direttive » posti in essere nell'ambito della Comunità eurochèque, per la produzione e la finitura di moduli, di assegni e di carte eurochèque, in particolare per la selezione e la preventiva autorizzazione delle imprese ammesse a partecipare al sistema.

(2) Il 29 giugno 1984 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante gli accordi e la loro applicazione proveniente da SA Arjomari-Prioux in conformità dell'articolo 3 del regolamento n. 17.

(3) Il 19 luglio 1984 il segretario generale di Eurochèque International ha presentato a norme delle associazioni nazionali che compongono l'assemblea eurochèque una notifica e una domanda di attestazione negativa riguardante le direttive per la produzione dell'eurochèque uniforme, le direttive per la produzione della carta eurochèque uniforme e le direttive per la finitura dell'eurochèque uniforme e della carta eurochèque uniforme, testi adottati nella sessione dell'assemblea eurochèque del 19 e 20 maggio 1983.

A seguito di discussioni tra Eurochèque International e la Commissione, l'assemblea eurochèque, nella sessione del 4 e 5 giugno 1987 ha adottato le versioni modificate di tali direttive che sono oggetto della presente decisione.

Il sistema eurochèque

(4) L'organizzazione eurochèque è stata costituita nel 1968 su iniziativa privata di istituti finanziari europei. Essa ha lo scopo di soddisfare il bisogno di sistemi di pagamento internazionali risultante

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. C 156 del 15. 6. 1988, pag. 2.

dall'aumento del turismo e degli spostamenti per affari e lavoro all'interno dell'Europa, mettendo a disposizione degli utilizzatori titoli di pagamento validi sia nel loro paese d'origine, sia in altri paesi.

(5) Il sistema eurochèque è aperto a tutte le banche (1) europee. Tale sistema si basa su due strumenti: l'assegno e la carta di garanzia assegni. Il rimborso di un assegno tratto dietro presentazione della corrispondente carta è garantito dalla banca trassata per un importo massimo prestabilito a qualsiasi banca negoziatrice.

(6) Secondo le stime di Eurochèque International nel 1987 sono state emesse 32 milioni di carte eurochèque rilasciate da circa 9 000 banche a favore dei propri clienti in venti paesi, ivi compresi tutti gli Stati membri, tranne la Grecia. Il numero totale di eurochèque emessi è dell'ordine di 900 milioni, di cui circa 46 milioni tratti all'estero. I clienti di numerose banche che rilasciano le carte eurochèque ottengono gli eurochèque per i pagamenti da effettuare all'interno del loro paese di residenza e in occasioni di viaggi all'estero.

(7) Gli eurochèque uniformi sono pagati agli sportelli bancari in quaranta paesi europei e dell'area mediterranea da 15 000 banche ed altri istituti finanziari. Essi sono inoltre accettati dai commercianti a titolo di pagamento in ventotto di questi paesi. L'entità annua dei pagamenti effettuati mediante eurochèque nel paese del titolare del conto o all'esterno è dell'ordine di 100 miliardi di ecu.

(8) L'accordo concluso il 31 ottobre 1980 nell'ambito del sistema eurochèque e relativo agli eurochèques emessi all'estero in moneta locale ha ottenuto un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE con decisione 87/77/CEE della Commissione (2).

(9) Nell'ambito del sistema eurochèque, gli istituti finanziari « emittenti » rilasciano alla loro clientela assegni e carte utilizzabili nel sistema eurochèque e pagano ai loro sportelli gli assegni presentati, mentre gli istituti « accettanti » pagano gli assegni garantiti presentati ai loro sportelli dai clienti di istituti emittenti, ma non rilasciano alla loro clientela carte o assegni utilizzabili nel sistema.

(10) Sul totale degli assegni e delle carte utilizzabili nel sistema eurochèque, l'80 % circa è rappresentato da assegni e da carte « uniformi » la cui presentazione e le cui caratteristiche tecniche sono definite dagli accordi notificati.

(1) Nella presente decisione il termine « banca » comprende i vari tipi di istituti di credito che possono aderire al sistema eurochèque.
(2) GU n. L 35 del 7. 2. 1985, pag. 43.

La Comunità eurochèque

(11) Uno dei principali obiettivi della Comunità eurochèque che riunisce gli istituti emittenti è quello di promuovere il rilascio da parte degli istituti di credito di carte e assegni uniformi, piuttosto che altri strumenti non conformi che sono utilizzabili nel sistema, per favorire il riconoscimento e una larga accettazione degli eurochèque da parte dei commercianti in un grande numero di paesi.

(12) Gli istituti emittenti di ciascun paese sono riuniti, nel quadro del sistema eurochèque in associazioni nazionali variamente configurate alle quali la presente decisione è destinata o inviata per conoscenza.

(13) Le banche aderenti si impegnano a rilasciare gli strumenti di pagamento uniformi le cui caratteristiche sono definite dalle direttive.

(14) L'organo di decisione, di direzione e di vigilanza della Comunità eurochèque è l'assemblea eurochèque (« l'assemblea »). Le sue decisioni sono vincolanti per i membri semprechè non siano in contraddizione con disposizioni legislative o regolamentari nazionali. L'assemblea nomina un segretario generale che provvede alla gestione corrente della Comunità eurochèque (articolo 20). Ad esso fa capo la segreteria permanente dell'organizzazione che ha sede a Bruxelles: Eurochèque International.

La sicurezza nel sistema eurochèque

(15) Per effetto della garanzia fornita dalla banca, l'eurochèque accompagnato dalla carta eurochèque equivale ad un biglietto di banca per una somma che può attualmente raggiungere l'equivalente in moneta locale di 190 ecu circa, sempreché in sede di emissione dell'assegno siano rispettate talune condizioni, specie di concordanza della carta e dell'assegno.

(16) Di conseguenza l'assegno e la carta debbono presentare determinate caratteristiche ed essere di qualità uniforme, in modo da evitare le contraffazioni e falsificazioni. Come risulta dalla notifica « il rischio inerente al sistema è ... sostanzialmente connesso al livello qualitativo della produzione degli strumenti di pagamento ».

I produttori ammessi a partecipare alla produzione di strumenti eurochèque devono dunque essere in grado di garantire una qualità di produzione irreprensibile. Essi devono altresì soddisfare esigenze estremamente severe in materia di sicurezza, destinate ad evitare il furto dei prodotti finiti o semilavorati e delle attrezzature o dei materiali che consentono la loro finitura e a evitare l'impiego abusivo di tali attrezzature.

(17) In qualsiasi fase di produzione e di trasporto dei moduli degli assegni e delle carte sono applicabili le misure di sicurezza normalmente adottate per la protezione dei biglietti di banca.

I prodotti

(18) Gli accordi riguardano la produzione e la finitura dei moduli degli assegni e delle carte eurochèque. Tali processi sono suddivisi in varie operazioni : la produzione della carta speciale tipica per assegni e tessere eurochèque, la sua stampa, la realizzazione degli elementi delle tessere in materia plastica e l'incorporazione di dispositivi tecnici e infine la personalizzazione degli assegni e delle tessere.

(19) La carta eurochèque rientra in una categoria di prodotti qualificabili come carta di sicurezza caratterizzata dall'esigenza di evitare le contraffazioni, rendendole nel contempo difficili ed onerose. Vari elementi possono contribuire alla realizzazione di tale obiettivo, ad esempio la filigrana, la qualità o la sensazione al tatto della carta medesima, altri dispositivi difficili da riprodurre o da imitare. Nello stadio della produzione della carta possono essere altresì previsti ulteriori elementi di sicurezza destinati, tra l'altro, a rendere più difficili le falsificazioni, vale a dire la successiva modifica dei dati riportati sul documento cartaceo, ad esempio una firma o un numero.

(20) I produttori di assegni e di carte ricorrono a tecniche di stampa notevolmente sofisticate. Anche sotto questo profilo l'obiettivo perseguito è quello di evitare le contraffazioni, ad esempio inserendo nella impressione grafica disegni di grande minuzia e complessità, l'utilizzazione di parecchie sfumature di colore, nonché dispositivi che hanno lo scopo di impedire le falsificazioni.

Se i lavori di finitura possono richiedere tecniche meno sofisticate, sono peraltro indispensabili condizioni di sicurezza identiche.

(21) Nel 1983 e nel 1984, la quantità di carta eurochèque fornita annualmente dai produttori riconosciuti ammontava a circa [...] (1), per un valore approssimativo di [...] di ecu. Il valore dei moduli di assegni stampati consegnati ai clienti nel 1983 si aggirava intorno ai [...] di ecu, a cui va aggiunto il valore dei 26 millioni di carte emesse, pari secondo le stime a [...] di ecu circa. Dal 1984 al 1988, sulla base dell'aumento del numero di eurochèque emessi e di carte distribuite è ipotizzabile che i valori succitati siano cresciuti del [...] circa.

La Commissione non dispone di informazioni precise concernenti il valore annuale dei lavori di finitura. Tuttavia, considerato il numero di assegni utilizzati è lecito ritenere che esso si aggiri intorno ai [...] di ecu, cui andrebbe aggiunta una somma più modesta per la finitura delle carte. I lavori di finitura degli strumenti eurochèque rappresentano soltanto una quota molto limitata di lavorazioni aventi caratteristiche tecniche analoghe svolte dal settore della stampa. Tenendo conto solo dei lavori compiuti nelle condizioni di sicurezza richieste dagli accordi, il mercato è molto più ampio della sola finitura degli strumenti eurochèque. Le imprese del settore sono in particolare in grado di intervenire nella realizzazione di altri documenti di sicurezza quali gli assegni bancari, gli assegni turistici, i documenti di identità, i biglietti di lotteria e i titoli.

Gli accordi notificati

Direttive per la produzione dell'eurochèque uniforme

(22) Secondo le direttive, la produzione dell'eurochèque può essere affidata soltanto ad imprese (industria della carta e industria grafica) che posseggono esperienza nella produzione di titoli (ad esempio biglietti di banca, assegni turistici, ecc.), nonché l'attrezzatura di produzione necessaria ed efficaci dispositivi di sicurezza e di controllo (articolo 2.1).

(23) L'organo competente a decidere sulle domande di autorizzazione da rivolgere a Eurochèque International è l'assemblea eurochèque. L'autorizzazione scade automaticamente se in un periodo di due anni non è effettuato alcun ordinativo (articolo 2.8) (tre anni nel caso delle carte eurochèque).

(24) Le informazioni e i materiali strategici necessari alla produzione della carta e alla stampa degli eurochèque sono forniti esclusivamente da Eurochèque International su esibizione della prova che esiste un ordinativo. È ammesso l'uso esclusivo di tali materiali (articoli 4, 6.2 e 7.2). In tal caso sono comunicate immediatamente le specifiche precise e i materiali strategici sono consegnati non appena effettuata la loro produzione e consegna. A tale proposito, Eurochèque International si è impegnata a non superare un periodo di quattro settimane, salvo casi eccezionali.

In caso di inosservanza delle direttive, Eurochèque International ha il diritto di revocare immediatamente l'autorizzazione e di esigere la restituzione dei materiali strategici e dei mezzi di produzione che ne sono derivati, nonché dei prodotti finiti e semifiniti contro rimborso delle spese (articolo 2.7).

(1) Nella versione pubblicata della presente decisione alcuni dati saranno d'ora in avanti omessi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernente i segreti relativi agli affari.

(25) L'autorizzazione è subordinata ad un controllo preventivo in loco da parte dei rappresentanti di Eurochèque International (articolo 2.3). I produttori di carta e le imprese grafiche sono tenuti, anteriormente all'inizio della fabbricazione, a presentare a Eurochèque International o ai suoi rappresentanti facsimili per controllo e approvazione (articoli 6.3 e 7.4).

Eurochèque International si è impegnata a prendere posizione entro il termine di due settimane.

(26) Le imprese autorizzate (industrie cartarie e industrie grafiche) per la produzione, la conservazione e la spedizione debbono disporre di sistemi efficaci di sicurezza e di controllo degli strumenti eurochèque per escludere qualsiasi abuso o furto di materiali, di carta o di prodotti finiti o semi lavorati. Tali misure sono formulate esplicitamente in un memorandum allegato alle direttive.

(27) I rappresentati di Eurochèque International hanno la facoltà di fare ispezioni in qualsiasi momento negli impianti di produzione, nonché sui libri contabili e registri per controllare se le direttive sono rispettate (articolo 8.2).

(28) Le imprese grafiche autorizzate non possono accettare ordinativi di eurochèque se non da parte di committenti il cui diritto di effettuare ordini sarà stato loro confermato per inscritto dalle rispettive associazioni dei paesi dei committenti medesimi (articolo 3). Per le imprese grafiche i committenti sono le banche aderenti alla Comunittà eurochèque. La produzione di carta può essere effettuata soltanto su ordinativo delle imprese grafiche autorizzate, i cui nomi sono comunicati da Eurochèque International (articolo 6).

Direttive per la produzione della carta eurochèque uniforme

(29) Tali direttive riguardano la produzione e la stampa dei documenti cartacei, nonché la produzione di elementi speciali di sicurezza che sono utilizzati nella fabbricazione della carta eurochèque. A parte la differenza segnalata al precedente punto 23, l'articolazione e il testo di tali direttive sono analoghi, mutatis mutandis, a quelli delle direttive per la produzione degli assegni.

Direttive per la finitura dell'eurochèque uniforme e della carta eurochèque uniforme

(30) Per finitura s'intende l'inserimento del nome della banca, la personalizzazione e la numerazione degli assegni e delle carta nonché la plastificazione di queste ultime e l'applicazione sulle medesime di un fascia per la firma ed altri elementi speciali, ad esempio gli ologrammi.

(31) La finitura degli strumenti eurochèque può essere effettuata o dagli istituti finanziari membri o da ditte specializzate. Le condizioni di autorizzazione di queste ultime sono analoghe a quelle che disciplinano l'autorizzazione dei prodotti di carta e delle imprese grafiche: le imprese di finitura devono disporre delle necessarie attrezature e di dispositivi di sicurezza efficaci.

(32) Tuttavia le domande di autorizzazione vanno inviate all'associazione eurochèque del paese del richiedente. Nel caso dei paesi che non hanno instituti finanziari emittenti di eurochèque uniforme (attualmente è il caso, tra i paesi della CEE, della Grecia) la domanda è rivolta all'assocazione del paese di un committente. Per quanto riguarda la finitura degli strumenti eurochèque, l'associazione nazionale preposta al rilascio delle autorizzazioni deve esercitare le competenze in materia di autorizzazione e di controllo che, nel settore della produzione degli strumenti, sono assegnato all'assemblea eurochèque e a Eurochèque International. Eurochèque International è tenuto informato dalle associazioni nazionali delle autorizzazioni da queste concesse.

(33) L'autorizzazione è limitata alle operazione di finitura per le quali l'impresa soddisfa ai requisiti imposti. Vi sono attualmente in dodici paesi, di cui sette Stati membri, [...] imprese autorizzate ad effettuare una o più operazioni di finitura.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 85, paragrafo 1

(34) Le direttive constituiscono accordi ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE. Gli accordi tra associazioni di imprese sono da considerare come accordi tra imprese perché essi impegnano ad un certo comportamento i membri rappresentati dalle associazioni.

(35) Secondo le direttive e gli accordi conclusi da Eurochèque o dalle associazioni nazionali con le imprese autorizzate, le banche si riforniscono di assegni e di carte esclusivamente presso le imprese grafiche autorizzate che, a loro volta, devono rifornirsi di carta per assegni eslusivamente presso i produttori di carta autorizzati. Del pari, le banche non possono rivolgersi che alle imprese autorizzate per i lavori di finitura.

Inversamente, le imprese autorizzate non possono fornire assegni, carta per assegni o servizi di fornitura che alle banche aderenti o alle imprese grafiche autorizzate, secondo i casi.

(36) Il sistema eurochèque constituisce per definizione un sistema di pagamento internazionale, posto in essere da un elevato numero di istituti di credito europei. Per il corretto funzionamento del sistema e la salvaguardia della fiducia dei suoi utilizzatori, siano essi consumatori, commercianti o banche

aderenti, è di importanza fondamentale la presenza di un notevole grado di sicurezza. A questo fine occorre non soltanto che la qualità degli strumenti sia di livello elevato, ma anche che sia uniforme. Per tali motivi è indispensabile un sistema di preventiva autorizzazione delle imprese che intendano partecipare alla produzione degli strumenti eurochèque. I criteri di selezione sono di carattere obiettivo e qualitativo. Tuttavia specie per quanto riguarda la sicurezza dei locali, detti criteri consentono un margine di valutazione piuttosto ampio. In effetti sarebbe controindicato, ad esempio, precisare i dispositivi di protezione elettronica nelle direttive, od anche standardizzarli in un modo o nell'altro. Ciononostante l'applicazione dei criteri e l'esame delle domande di autorizzazione presso le autorità centrali della Comunità eurochèque offrono talune garanzie per quanto riguarda l'uniformità di applicazione delle direttive ai produttori di carta e alle imprese grafiche.

(37) La Commissione ritiene che tanto il sistema di autorizzazione preventiva dei produttori di carta e delle imprese grafiche, quanto i criteri qualitativi applicati sono giustificati dalla natura dei prodotti o dei servizi che debbono essere prestati e dalla sicurezza indispensabile al buon funzionamento del sistema eurochèque. Il sistema di autorizzazione garantisce che le imprese in possesso dei riquisiti necessari saranno autorizzate se lo richiedono. Le banche e le imprese grafiche non hanno, perciò, un interesse legittimo a rivolgersi a delle imprese non autorizzate. Di conseguenza la Commissione ritiene che l'obbligo imposto alle banche ed alle imprese grafiche di ottenere gli strumenti e la carta eurochèque esclusivamente presso le imprese grafiche ed i produttori di carta autorizzati non constituisce una restrizione di concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1

(38) In virtù dei principi che regolano il subappalto, l'obbligo imposto ai produttori ed alle imprese grafiche di non fornire carta o strumenti eurochèque che a dei mandanti autorizzati non costituisce, neanch'esso, una restrizione di concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

(39) È necessario limitare la divulgazione delle specifiche tecniche e dei materiali che consentono la produzione degli strumenti eurochèque o che potrebbero facilitarne l'imitazione, consegnandoli esclusivamente a coloro che forniscono la prova di un ordinativo. Tale disposizione non costituisce un ostacolo significativo per l'accesso di nuove imprese alla produzione degli stumenti eurochèque, nella misura in cui le imprese possono tener conto nelle loro previsioni dei termini che essa comporta.

(40) Come è stato precisato al punto 32, tutte le imprese di finitura debbono inviare una domanda di autorizzazione ad una associazione nazionale. L'autorizzazione determina la possibilità per l'impresa di prestare servizi di finitura non soltanto per le banche del paese in cui è stata concessa, ma anche per quelle dell'insieme dei paesi della Comunità eurochèque.

(41) Quando un'impresa di finitura ottiene l'autorizzazione, essa causa alla propria associazione nazionale spese di istruzione della domanda e costi per i controlli periodici che deve effettuare in loco. Inoltre l'istruzione delle domande e l'obbligo di controlli periodici potrebbe eventualmente impregnare la responsabilità dell'associazione in caso di inadempienza dell'impresa di finitura sotto il profilo della sicurezza. L'indagine della Commissione nel presente caso ha messo in luce che le associazioni nazionali reputano importanti tali fattori. Le associazioni sono molto diverse in relazione alle loro risorse finanziarie ed umane nonché al modo in cui possono valutare i rischi e i costi che sono disposte ad assumersi. È indubbio che tali differenziazioni saranno amplificate nell'applicazione dei criteri di autorizzazione, che suppone valutazioni difficili dei rischi, e che tali differenziazioni potranno essere significative.

(42) Alle luce delle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene che l'obbligo per le banche di avvalersi unicamente delle imprese autorizzate per i servizi di finitura costituisce una restrizione di concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, poiché il sistema di autorizzazione non porta alla creazione di un modello uniforme e non garantisce che tutte le imprese che hanno i requisiti richiesti e che intendono prestare i servizi di finitura veranno autorizzate. Al contrario, considerato nel suo insieme, il sistema di autorizzazione preventiva può, di per sé stesso, condurre ad una discriminazione tra le imprese di finitura. Ne consegue che le banche non possono rivolgersi per i servizi di finitura a quelle imprese che, pur avendo i requisiti per ottenere l'autorizzazione, non sono state autorizzate.

Effetti sugli scambi tra Stati membri

(43) Qualsiasi mancanza di uniformità nell'applicazione del sistema di autorizzazione delle imprese di finitura è intrinsecamente atta a incidere sugli scambi tra Stati membri in quanto l'autorizzazione rilasciata dall'associazione eurochèque del paese dell'impresa condiziona l'accesso al mercato dei servizi di finitura nell'insieme dei paesi rappresentati nella Comunità eurochèque, ivi compresi attualmente tutti gli Stati membri della CEE, tranne la Grecia.

(44) Le imprese di finitura di strumenti eurochèque possono rispondere a domande provenienti di banche di altre paesi, ancorché, considerate le spese per il trasporto sotto protezione, le possibilità di scambi sono probabilmente limitate soprattutto a transazioni tra paesi contigui.

B. Articolo 85, paragrafo 3

(45) Benché le direttive relative alla finitura che contengono il divieto di avvalersi di imprese non autorizzate per i servizi di finitura rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, esse tuttavia possono essere esentate ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.

Infatti, il sistema di autorizzazione preventiva delle imprese di finitura ha per effetto di promuovere il progresso economico nella misura in cui contribuisce alla sicurezza del sistema eurochèque in quanto mezzo di pagamento internazionale. La sicurezza è un elemento essenziale per lo sviluppo del sistema e per il mantenimento della fiducia dei suoi utilizzatori, indispensabile in un sistema di pagamenti.

(46) Gli utilizzatori del sistema eurochèque traggono un congruo vantaggio dall'accordo, in quanto il mantenimento di un alto livello di sicurezza riduce il rischio di costi considerevoli che possono derivare direttamente o indirettamente dalle contraffazioni e dalle falsificazioni nei sistemi di pagamento. Inoltre i portatori di eurochèques beneficiano di una larga accettazione degli eurochèques presso le banche ed i commercianti dell'area europea e mediterranea, accettazione favorita dalla sicurezza del sistema. Le banche, per parte loro, possono rivolgersi liberamente a qulsiasi impresa autorizzata per i lavori di finitura. Inoltre possono procedere direttamente ai lavori se lo ritengono vantaggioso.

(47) L'accordo non impone restrizioni che non siano indispensabili per realizzare i vantaggi da esso derivanti. Anche se l'attuazione dell'accordo ad opera delle associazioni nazionali può provocare un rischio di distorsione della concorrenza nell'applicazione dei criteri di autorizzazione, la struttura è giustificata. Il numero potenziale di imprese di finitura è molto maggiore di quello delle imprese di produzione (cartarie e grafiche). Spesso tali imprese hanno vocazione più regionale che internazionale. Le associazioni nazionali sono dunque in posizione più adatta per conoscerle e controllarle e il controllo decentrato può anche essere realizzato più facilmente e con meno oneri.

(48) Infine, l'accordo non dà alle parti la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione. L'accordo non riguarda le relazioni commerciali tra le imprese autorizzate e le banche aderenti che sono loro clienti. Entrambi possono presentare o sollecitare offerte in qualsiasi paese membro. Inoltre, i lavori di finitura degli strumenti eurochèque costituiscono soltanto una modesta parte del mercato dei servizi che possono prestare le imprese eventualmente candidate ad un'autorizzazione per la finitura degli strumenti eurochèque.

C. Regolamento n. 17

(49) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 17, la presente decisione ha efficacia a decorrere dal 5 giugno 1987, data di adozione delle direttive modificate. In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, la durata dell'esenzione prevista dalla presente decisione è fissata in quindici anni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sulla base degli elementi in suo possesso, la Commissione non ha motivo d'intervenire ai sensi dell'anticolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE nei confronti delle direttive per la produzione dell'eurochèque uniforme e delle direttive per la produzione della carta eurochèque uniforme adottate dall'assemblea eurochèque nella seduta del 4 e 5 giugno 1987.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, sono dichiarate inapplicabili, per il periodo dal 5 giugno 1987 al 4 giugno 2002, alle direttive per la finitura dell'eurochèque uniforme e della carte eurochèque nella versione adottate dall'assemblea eurochèque nella seduta del 4 e 5 giugno 1987.

Articolo 3

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione:

1. Eurocheque International sc
 Avenue Louise 327, (Bte 1)
 B-1050 Bruxelles
2. Agrupación Española Eurocheque
 Los Madrazo 28
 E-28014 Madrid
3. Association for Payment Clearing Services
 Mercury House
 Triton Court
 Finsbury Square 14
 GB-London EC21 1BR
4. Associazione Bancaria Italiana
 Piazza del Gesù 49
 I-00186 Roma
5. Bundesverband Deutscher Banken eV
 Mohrenstrasse 35/41
 Postfach 100246
 D-5000 Köln 1
6. Communauté Luxembourgeoise Eurochèque
 Boulevard F.D. Roosevelt 14
 L-2450 Luxembourg
7. Comunidade Portuguesa Eurochèque
 Rua de S. Nicolau 71-5°-dt°
 P-1100 Lisboa

8. Eurochèque Belgium
Avenue Louise 327 — Bte 6
B-1050 Bruxelles

9. Groupement des Cartes Bancaires
29, rue de Lisbonne
F-75008 Paris

10. Irish Banks' Standing Committee
Nassau House
Nassau Street
IRL-Dublin 2

11. Pengeinstitutternes
Betalingssystemer A/S
Postboks 500
Lautrupbjerg 10
DK-2750 Ballerup

12. Stichting Bevordering
Chequeverkeer
Postbus 9120
NL-1006 CB Amsterdam

13. Agrupació Andorrana Eurochèque
Boîte Postale 60
Correus Francesos
AND-Andorra La Vella

14. Association Suisse des Banquiers
Aeschenplatz 7
CH-Bale

15. Den Norske Bankforening
Dronning Maudsgt. 15
N-0116 Oslo 1

16. Bank of Cyprus (Holdings) Ltd
Nicosia (Cyprus)
4 Diagoros Street

17. The Association of Yugoslav Banks
Masarikova 5/IX
YU-11000 Beograd

18. The Finnish Bankers' Association
Annankatu 32 A
SF-00100 Helsinki

19. Svenska Bankforeningen
Box 7603
S-103 94 Stockholm

20. Verband Österreichischer Banken und Bankiers
Börsegasse 11
Postfach 132
A-1013 Wien

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1988.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione